

giunta regionale COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO n. 38 del 24 marzo 2015

OGGETTO: Rapporto Ambientale del Programma Operativo Regionale FESR per il Veneto 2014-2020.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e smi;
- **VISTO** in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale." e viene effettuata per piani e programmi:
 - a) "che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."
- VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.
- VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- VISTO in particolare, l'allegato A alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza della Regione Veneto.
- ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, l'Ufficio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV).
- **DATO** ATTO che la proposta di Programma Operativo Regionale per la Programmazione FESR 2014/2020 è stata adottata con DGR n. 77/CR del 17/06/2014. Successivamente in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 della L.R. 26/2011 tale proposta è stata presentata al Consiglio Regionale per l'approvazione di competenza, avvenuto con deliberazione n. 42 nella seduta pubblica n. 208 del 10.07.2014.



giunta regionale COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ai sensi dell'Art. 6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente la proposta di Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e il relativo Rapporto Ambientale corredato dalla valutazione non tecnica come disposto dal Regolamento UE n. 1303/2013 all'articolo 55, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale con DGR n. 1282 del 22 luglio 2014, sono stati pubblicati sul sito della Commissione VAS.

L'avviso di deposito della documentazione consultabile è stato inoltre pubblicato sul Bollettino della Regione Del Veneto n. 75 del 01/08/2014.

Allo scadere del termine per la presentazione di osservazioni è pervenuto un contributo congiunto dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del fiume Adige.

- DATO ATTO che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 35 del 26.02.2014, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Programma Operativo Regionale per la Programmazione FESR 2014-2020, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, aveva indicato alcuni indirizzi e prescrizioni.
- VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 499083 del 24.11.14, prot. n. 499083 del 21.11.14 e prot. n. 57123 del 10.02.15
- VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 45/2015 del 18.02.2015 svolta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000 della Regione Veneto

CONSIDERATO che:

- il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Programma potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;
- uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di programmazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di programmazione;
- sono stati valutati i possibili effetti significativi negativi sull'ambiente determinati dall'attuazione del Programma, valutando i potenziali impatti in relazione all'applicazione delle strategie messe in campo per il raggiungimento sia degli obiettivi generali che di quelli specifici:
- si evidenza complessivamente la coerenza del Programma con il quadro di riferimento assunto, gli obiettivi di sostenibilità e le questioni ambientali trattate.
- RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.



giunta regionale COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME ESPRIME, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006 PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Programma Operativo Regionale FESR per il Veneto 2014-2020 a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

- Occorre tenere conto delle prescrizioni/raccomandazioni poste dai soggetti competenti in campo ambientale consultati.
- 2. Dovrà essere predisposto, a cura dell'Autorità di Gestione, il Piano di Monitoraggio Ambientale del Programma, che indichi non solo gli indicatori di riferimento, ma anche i ruoli connessi alla corretta attuazione dello stesso, i tempi e le risorse, anche finanziarie, dedicate. Considerato che le variazione imputabili agli interventi del Programma sugli indicatori di contesto appaiono di difficile quantificazione, è necessario adeguare e calibrare in modo opportuno gli indicatori di performance ambientale (individuando nuovi indicatori e legando il monitoraggio ai bandi e agli interventi realizzati), per consentire il controllo e la valutazione degli effetti ambientali attesi, sia in termini di risultati raggiunti che in termini di impatti evitati e di performance ambientale.
- 3. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere parte integrante del più ampio sistema di monitoraggio del Programma (soprattutto con riferimento al monitoraggio fisico), al fine di individuare eventuali azioni da perseguire per migliorare l'efficacia degli interventi e garantire la sostenibilità.
- 4. Nell'analisi e nella progettazione del Piano di monitoraggio ambientale si dovrà tenere conto delle esperienze maturate nel precedente periodo di programmazione.
- 5. Qualora nel corso dell'attuazione del Programma siano apportate modifiche al quadro finanziario, alla strategia o alle azioni previste, di procedere, secondo quanto previsto dalla parte II del d.lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità a VAS.
- 6. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 7. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 8. La Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Programma, del Programma, del Rapporto Ambientale, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

in sede di attuazione del Programma

- Al fine di garantire un'attuazione del Programma sostenibile dal punto di vista ambientale devono essere formulate delle linee di indirizzo, criteri di selezione, primialità ambientali per progetti che prevedano azioni per la sostenibilità o "criteri escludenti" in caso di vincoli o criticità ambientali.
- 10. Relativamente alla Valutazione di Incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:
 - a) di provvedere ad indicare chiaramente nei successivi provvedimenti attuativi del Programma Operativo Regionale FESR per il Veneto 2014-2020 che la verifica del rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/Ce e ss.mm.ii. art. 6(3)), per le azioni 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.4.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 3.1.1., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.2., 4.1.3., 4.6.2., 4.6.3., 5.1.1., 9.4.1. e 9.5.8. deve essere effettuata secondo quanto disposto nel paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014;



giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- b) di provvedere ad indicare chiaramente nei successivi provvedimenti attuativi del Programma Operativo Regionale FESR per il Veneto 2014-2020 che la verifica del rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/Ce e ss.mm.ii. art. 6(3)), per le azioni 1.5.1., 2.1.1., 3.3.1., 3.5.1., 3.6.1., 3.6.4., 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 5.3.1. e 5.3.2. deve essere effettuata secondo quanto disposto nel paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 esclusivamente se pertinente e, in caso contrario, si deve procedere secondo quanto indicato ai paragrafi 2.1 e 3 del medesimo allegato A alla D.G.R. 2299/2014;
- c) di provvedere ad indicare chiaramente nei successivi provvedimenti attuativi del Programma Operativo Regionale FESR per il Veneto 2014-2020 che, per le azioni 1.5.1., 2.1.1., 3.3.1., 3.5.1., 3.6.1., 3.6.4., 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 5.3.1. e 5.3.2. non sono ammissibili interventi che comportino incidenza significativa negativa e che non sono parimenti ammissibili le procedure in deroga definite al paragrafo 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014.
- 11. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel capitolo 7 del Rapporto Ambientale, e secondo quanto verrà previsto nel Piano di monitoraggio ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Programma verificando gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
- 12. Ai sensi della DGR n. 2743 del 29/12/2014 di designazione dell'Autorità Ambientale regionale per i Programmi della politica comunitaria di coesione 2014-2020, dovranno essere attivate opportune forme di collaborazione con la summenzionata Autorità, al fine di garantire la corretta integrazione della componente ambientale nella fase di attuazione del Programma.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere si compone di 4 pagine

Il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Ngemi Furlanis